



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 43
del 15.10.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA "VAL LEMME".

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti **11**
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio Provincia di Alessandria

Dibattito così riassunto

Sindaco Michele BISIO: si tratta semplicemente di ratificare, in sede di Statuto dell'Unione, una modifica della legge Del Rio, che ha imposto che nel Consiglio dell'Unione siano meglio garantire le rappresentanze di tutti i Comuni che ne fanno parte; anzi, ai sensi del tenore della legge Del Rio, che prevede che le modifiche dello Statuto dell'Unione siano votate semplicemente dal Consiglio dell'Unione, è addirittura dubbio il passaggio in sede del Consiglio Comunale; il segretario comunale tuttavia chiede espressamente tale passaggio in sede di Consigli dei singoli Comuni e gli altri Comuni hanno già provveduto ad approvare in occasione della seduta del bilancio di settembre;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO: reitera la stessa osservazione che riferisce avere già operato in qualità di Consigliere dell'Unione in occasione di seduta del Consiglio dell'Unione sullo stesso argomento; ricorda di avere fatto apporre, unitamente al Consigliere Bavastro, una nota a verbale in merito ai commi 14 e 16 dell'articolo 11 dello Statuto; il comma 14 afferma che i Consiglieri possono essere sostituiti in base alla volontà espressa dal proprio Gruppo Consiliare, il comma 16 afferma che tale volontà dipende dal rapporto di fiducia fra Consigliere e Gruppo Consiliare; non essendoci più il feudalesimo questa disposizione è palesemente contraria alla Costituzione, che, con l'articolo 67, proclama, al contrario, il divieto del vincolo di mandato; il comma 16 afferma che, ove un Consigliere di Maggioranza non sia d'accordo con il proprio Sindaco viene rimosso, e tale norma è contraria alla Costituzione; annuncia, per tale motivo, il voto contrario del proprio Gruppo e in sede di dichiarazione di voto afferma che il comma 16 è pleonastico rispetto al comma 14, che già contiene la possibilità di sostituzione del Consigliere, e contrario altresì alla Costituzione, perché introduce il vincolo di mandato del consigliere comunale eletto in sede di consiglio dell'Unione;

Sindaco Michele BISIO: fornisce lettura dei commi 14 e 16 dell'articolo 11; non si capacita sul perché se ne debba, a questo punto, toccare soltanto uno, il 16, e non tutti e due, e domanda il perché il Sindaco precedente approvò invece lo Statuto senza porsi tali problemi; nel merito ricorda che con l'istituzione dell'Unione si procede all'unificazione dei Comuni, quindi dei diversi campanili, pertanto le problematiche che l'Unione affronterà saranno particolarmente delicate, dovendo imporre scelte unitarie ai Comuni e superare gli inevitabili particolarismi che si porranno; la propria personale esperienza presso il Parco in occasione passata gli ha insegnato che gli eletti di secondo grado hanno un rapporto di rappresentanza rispetto al Comune portato ad indebolirsi, pertanto c'è il ragionevole rischio che l'eletto nel Consiglio dell'Unione possa anche, con il trascorrere del tempo, non svolgere al meglio il proprio ruolo e non agire nell'interesse della collettività che lo ha espresso; il Consiglio dell'Unione è formato da ben dodici Consiglieri, e dovrà svolgere compiti molto importanti, non è affatto tollerabile che non si remi tutti nella stessa direzione; afferma che tale visione non è totalitaria ma solo funzionale;

Consigliere Giuseppe BENASSO: con tale impostazione lo Statuto fa del Sindaco il padrone della propria Maggioranza;

Sindaco Michele BISIO: replica che, in realtà, il Sindaco vota per uno;

Consigliere Lorenzo Giovanni REPETTO: contesta l'affermazione da ultimo ascoltata, ricordando che all'interno del Comune, ove il Sindaco si dimetta, questo comporta la decadenza del Consiglio e della Giunta; (**Sindaco Michele BISIO:** in sede di Unione non funziona così), continua **Consigliere REPETTO:** siccome c'è già una disposizione,

quella del comma 14, che prevede la sostituibilità dei rappresentanti, dovere, con lo Statuto, evocare una vecchia immagine di Amministrazioni antiche di Voltaggio, quella del cosiddetto "uomo con la corda", soggetto al comando del Sindaco ogni volta che serviva alzare la mano non lo trova affatto d'accordo; ricorda che lo Statuto è una piccola Costituzione, che ha avuto una propria gestazione anche se accelerata; occorre pensare all'importanza di tali regole, trattandosi di un unico Consiglio in cui siederanno i rappresentanti dei quattro Comuni; è vera l'esperienza del Parco riportata dal Sindaco, ma il Parco contemplava una diversa situazione amministrativa rispetto ad un ente quale è l'Unione; bisogna prestare massima attenzione nell'approvare una carta statutaria, perché con essa si stabiliscono dei principi ben precisi e impegnativi;

Consigliere Giuseppe BENASSO: il Consigliere di maggioranza, con il voto favorevole ad una tale proposta, ammette a se stesso che non sarà all'altezza del ruolo che avrà;

Assessore Alessandro BUCICH: trova inaccettabile che altri dica il peso di un voto in capo al singolo Consigliere;

Sindaco Michele BISIO: in occasione della medesima contestazione in sede di Consiglio dell'Unione, il Segretario aveva affermato che il rapporto fiduciario che lega il consigliere comunale alla propria maggioranza, tanto più in

elezione di secondo grado, è diverso di quello del Parlamentare, e la giurisprudenza dei TAR si è già espressa in merito a sostituzione di consiglieri;

Consigliere Giuseppe BENASSO: ritiene che, qualora vi sarà un ricorso contro lo Statuto, il comma 16 sarà probabilmente annullato per contrasto con la Costituzione;

Redazione del segretario comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28, e che prevede altresì che nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa,
- l'articolo 14 comma 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 1 comma 107 lettera b) L. 56/2014, che determina, il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione, e che tale limite non si applichi alle unioni di comuni già costituite;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 24 comma 31-ter i Comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 24, entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera a), entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera b), come sostituita dall'articolo 1 comma 530 L. 147/2013 e modificata dall'articolo 23 comma 1-quinquies D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, ed entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali (lettera b-bis, aggiunta dall'articolo 1 comma 530 L. 147/2013;

VISTO l'articolo 1 comma 4 L. 56/2014, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, che definisce le unioni di Comuni enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza;

VISTO l'articolo 32 D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 19 comma 3 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e modificato dall'articolo 1 comma 105 L. 56/2014, recante la disciplina dell'unione di Comuni, qualificato come ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi, ed ai sensi del quale:

- ove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44 secondo comma della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani (comma 1);
- ogni comune può far parte di una sola unione di comuni (comma 2);
- sussiste facoltà, in capo all'unione, di stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni (ibidem);
- gli organi dell'unione (presidente, giunta e consiglio) sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti (comma 3);
- il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati (ibidem);
- la giunta è scelta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati (ibidem);
- il Consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune (ibidem, come modificato dall'articolo 1 comma 105 lettera a) L. 56/2014);
- l'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione (comma 4, come modificato dall'articolo 1 comma 105 lettera a) L. 56/2014);
- lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti (ibidem);
- in fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione (ibidem);
- all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite (comma 5);
- fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti (ibidem);
- a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale (ibidem);
- è consentita, previa apposita convenzione, la delega da parte dei sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati (fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 e dall'articolo 4 comma 2 D.P.R. 396/2000 in merito alla qualificazione) (comma 5-bis, introdotto dall'articolo 2 comma 6 D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012);
- il presidente dell'Unione si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5-ter, introdotto dall'articolo 1 comma 105 lettera c) L. 56/2014);
- ai segretari delle Unioni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 L. 93/1981, e s.m.i. (ibidem);
- l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie (comma 6)
- lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse (ibidem);
- all'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati (comma 7);

DATO ATTO CHE, ai sensi del citato articolo 1 L. 56/2014:

- lo statuto dell'Unione deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti (comma 106);
- tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito (comma 108);

VISTA la L.R. 11/2012, afferente disposizioni organiche in materia di enti locali, per mezzo della quale la Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, e con particolare riferimento all'articolo 3, che individua, in coerenza con il citato comma 28 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, quali modalità dell'esercizio associato di funzioni e di servizi obbligatorio in base alla normativa statale vigente il modello dell'unione di comuni;

VISTO l'articolo 4 L.R. 11/2012, in materia di unione di Comuni, forma facoltativa per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di durata, determinata dallo statuto, di periodo non inferiore a dieci anni, dotata di potestà statutaria e regolamentare, e con particolare riferimento al comma 5, in materia di statuto dell'unione, redatto sulla base di quanto previsto all'articolo 32 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 13 L.R. 11/2012, in materia di unione montana di comuni, che può esercitare, in qualità di agenzia di sviluppo attraverso l'attribuzione di apposita delega a un assessore della giunta dell'unione montana di comuni, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

VISTA e richiamata, *per relationem*, la deliberazione C.C. 33/2013 in data 30.11.2013 recante l'istituzione, per quanto afferisce il Comune di Voltaggio, dell'Unione Montana di Comuni denominata "Val Lemme", fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, e la contestuale approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, in forza della liquidazione della Comunità Montana Appennino Obertengo Aleramico, facendo seguito alla deliberazione C.C. 07/2013 del 17.01.2013, con la quale è stato attivato il processo di aggregazione fra i medesimi Comuni, procedendo all'identificazione, altresì, del relativo nucleo territoriale quale ambito territoriale ottimale, nonostante la dimensione inferiore a tremila abitanti, fermo restando che in tale sede si teneva in particolare conto che la funzione socio assistenziale era, ed è tuttora, esercitata in forma consortile, mediante il CSP Consorzio Servizi alla persona di Novi Ligure;

DATO ATTO CHE, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina delle Unioni di Comuni dalla L. 56/2014, per quanto nella presente sede interessa:

- con l'avvenuta abrogazione dei commi 4, 5, e 6 dell'articolo 19 D.L. 95/2012, nonché dei commi da 1 a 13 del D.L. 138/2011, è stata espunta dall'ordinamento giuridico la cosiddetta "unione speciale", facoltativa in relazione ai Comuni di popolazione inferiore ai mille abitanti;
- il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio dell'Unione è determinato dallo Statuto, con la prescrizione di garantire la rappresentanza delle minoranze e di assicurare la rappresentanza di ogni Comune, e, pertanto, non è più vincolato al numero dei Consiglieri previsto dalla legge per un Comune di dimensione demografica pari a quella dell'Unione;
- fermo restando che i Comuni approvano, in sede di prima istituzione, lo Statuto dell'Unione, le modifiche dello Statuto sono di competenza del Consiglio all'Unione, e non più, pertanto, dei Consigli Comunali;

DATO ATTO CHE, per contro, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto dell'Unione, in relazione alle modifiche statutarie, è previsto che le proposte di modifica dello Statuto siano deliberate dal Consiglio dell'Unione, ma anche dai Consigli Comunali, con la procedura di cui ai commi 3 e 4 (recte: 2 e 3) del medesimo articolo, e cioè con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, e, qualora la detta maggioranza qualificata non venga raggiunta, con ripetizione della votazione in successive sedute e l'approvazione dello statuto ove in tali sedute successive ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, norma in apparente conflitto con la norma sopravvenuta ma, in forza dell'autonomia statutaria, non automaticamente abrogata;

RITENUTO, pertanto, in forza della normativa sopravvenuta, procedere a modifiche dello Statuto mediante modifica, in particolare:

- dell'articolo 11, in merito alla nuova formazione del Consiglio dell'Unione, finalizzata a garantire la partecipazione paritaria di tutti i Comuni e la nomina di un rappresentante di Minoranza per ciascun Comune, superando l'attuale formula;
- dell'articolo 17, in merito ad integrazione, di natura interpretativa, circa la durata della Giunta dell'Unione;
- dell'articolo 32, con norma che consenta comunque l'espressione dei Consigli Comunali in merito alle modifiche dello Statuto, ferma restando la disciplina introdotta in merito ad opera della L. 56/2014;

VISTE, in schema, le modifiche dello Statuto dell'Unione Montana di Comuni "Val Lemme", già oggetto di approvazione da parte del Consi come predisposta dal Segretario Comunale, nel testo Allegato 1), nonché il testo coordinato degli articoli 11, 17 e 32 come risultanti a seguito delle modifiche, Allegato 2) alla presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, recante le correzioni di errori materiali come illustrato dal segretario comunale;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto, le modifiche statutarie sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione, affisse all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio dell'Unione;

DATO ATTO CHE, ai sensi della citata deliberazione C.C. n. 33/2013 del 30.11.2013:

- rimane impregiudicata la possibilità di adesione da parte di altri Comuni e, comunque la possibilità di stipulare convenzioni con altri Comuni;
- i Comuni, sulla base di appositi atti dei rispettivi Consigli Comunali, procederanno al conferimento, anche in via progressiva, della integralità delle funzioni come definite dall'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ferma restando la gestione associata già in essere delle funzioni relative alla attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, alla organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, la riscossione dei relativi tributi ed alla polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- fin dalla decorrenza dell'Unione, si intendono conferite dal primo gennaio 2014 attività che, in ragione della loro peculiarità, non si prestano alla gestione singola, in particolare la centrale unica di committenza, il servizio di controlli interni, l'attività di rogito dei contratti;
- in attesa di approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto, si applicano all'Unione i relativi regolamenti del Comune di Parodi Ligure, in particolare il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Regolamento dei Controlli interni, il Regolamento di contabilità;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 11;**
- **favorevoli: 8;**
- **contrari 03 (Giuseppe BENASSO, Lorenzo Giovanni REPETTO, CAVO Sandra Maria).**

DELIBERA

1. Di apportare le modifiche allo Statuto dell'Unione Montana di Comuni "Val Lemme", secondo il testo Allegato 1) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che, in forza del voto favorevole in numero superiore ai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, l'approvazione è intervenuta con unica votazione nella presente seduta;
3. Di dare atto che l'entrata in vigore dello Statuto è determinata dall'articolo 32 comma 5 dello Statuto;
4. Di confermare quanto previsto in sede della deliberazione C.C. n. 33/2013 del 30.11.2013, in merito, in particolare, al conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività della centrale unica di committenza, del servizio di controlli interni, dell'attività di rogito dei contratti.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: **favorevole**, operando rimando, per la ricostruzione giuridica, al parere espresso in sede di deliberazione C.C. 07/2013 del 17.01.2013

Il Segretario Comunale
F.to (*Gian Carlo Rapetti*)

In coda si svolge dibattito:

Consigliere CAVO Giacomo: esorta il Consigliere di Minoranza a non parlare di "uomini paletta", offendendo il ruolo e le persone dei Consiglieri; ricorda che il Gruppo di Minoranza non è paladino unico di talune problematiche, come è emerso, dal dibattito della seduta, in riferimento alla memoria dei caduti; stigmatizza l'abuso della parola trasparenza, perché sentirla sempre ripetere suona come un'accusa verso la Maggioranza in quanto sembra implicitamente affermare che la trasparenza, dall'altra parte, manchi;

Consigliere REPETTO Lorenzo Giovanni: contesta totalmente l'invito ascoltato perché, nel proprio mandato amministrativo, non ha mai invitato nessun Consigliere a trattenersi dal dire ciò che pensa; in un Consiglio Comunale la Legge permette al Consigliere di esprimere liberamente il proprio pensiero e nessuno può impedirlo;

Sindaco Michele BISIO: conviene con l'intervento del Consigliere CAVO Giacomo, circa l'abuso della parola trasparenza, che suona come accusa verso l'interlocutore.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE VAL LEMME

All'articolo 11:

• **il comma 3 è sostituito dal seguente:**

3. Il Consiglio è composto da numero dodici componenti eletti dai Consigli Comunali tra i propri componenti, in numero di tre per ciascun Consiglio Comunale; il Presidente dell'Unione è componente di diritto dell'Unione ed è pertanto computato nel numero dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale di appartenenza; nel caso nel Consiglio Comunale interessato sia presente uno o più gruppi di Minoranza un componente è eletto nel novero del Gruppo, o dei Gruppi, di Minoranza, due componenti, fermo il disposto del comma 5 del presente articolo, sono eletti nel novero del Gruppo di Maggioranza ai sensi dei commi 8, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies del presente articolo.

• **Il comma 4 è sostituito dal seguente**

4. Ai fini del presente Statuto per consigliere comunale di maggioranza si intende il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco, per consigliere comunale di minoranza il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è stato eletto in lista non collegata al Sindaco.

• **Il comma 5 è sostituito dal seguente**

5. Il Sindaco è componente di diritto relativamente al Gruppo consiliare di Maggioranza del Consiglio interessato ed alla sua proclamazione in tale carica procede il Consiglio Comunale interessato in sede di elezione dei componenti di propria spettanza ai sensi dei commi 8 e 13 del presente articolo.

• **Il comma 6 è sostituito dal seguente**

6. In merito a quanto previsto dal comma 5 il Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 D. Lgs. 267/2000, non può essere sostituito dal Vicesindaco se non ~~unicamente~~ in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

• **Il comma 7 è abrogato**

• **Il comma 8 è sostituito dal seguente**

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l'elezione da parte di ciascun Consiglio Comunale avviene a scrutinio segreto, mediante scheda, con voto limitato ad una o due preferenze, a seconda che il numero dei componenti da eleggere da parte del Gruppo Consiliare interessato sia, ai sensi del comma 3 del presente articolo, oltre al Sindaco componente di diritto, rispettivamente di uno o di due consiglieri; nel caso sulla scheda sia contenuto un numero di preferenze superiore a quello previsto dal presente comma, le preferenze eccedenti.

- **I commi 9, 10, 11, 12 sono abrogati**
- **Il comma 13 è sostituito dai seguenti:**

13. Nel caso sia presente minoranza, i rappresentanti sono eletti dal Consiglio Comunale con due votazioni in unica seduta, disgiunte e riservate ai rispettivi Gruppi consiliari, di maggioranza e di minoranza.

13 bis. Risultano eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti nella votazione.

13 ter In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere che, in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, determinata ai sensi dell'articolo 71 comma 9 D. Lgs. 267/2000, e, a parità di cifra individuale, il Consigliere che precede nell'ordine di lista.

13 quater In deroga a quanto previsto dal comma 13 del presente articolo, ove i Gruppi consiliari intendano procedere ad unica votazione in forma palese relativa all'integralità dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale interessato, la votazione si intende valida ove consegua l'unanimità dei presenti; in caso contrario la votazione è ripetuta, nella stessa seduta, con la modalità di cui al comma 13 bis del presente articolo.

13 quinquies La procedura facoltativa di cui al comma 13 quater del presente articolo si applica, ove sia presente Minoranza, soltanto ove il Gruppo, o i Gruppi di minoranza, siano presenti nella seduta con l'integralità dei componenti.

- **Il comma 14 è sostituito dal seguente**

14. I Consigli comunali possono sostituire, in ogni tempo, i propri componenti eletti, con nuova votazione effettuata ai sensi dei commi 8 e da 13 a 13 quinquies, su richiesta da parte della maggioranza dei componenti assegnati al Gruppo consiliare di cui l'eletto fa parte; per la determinazione della maggioranza dei componenti, in caso di frazione, l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

- **Il comma 15 è abrogato**
- **Al comma 16** l'espressione "ai commi 14 e 15" è sostituita dall'espressione "al comma 14".
- **Al comma 17** prima della parola "interessato" è aggiunta l'espressione "di volta in volta".
- **Il comma 18 è sostituito dal seguente**

18. In sede di prima applicazione, successiva alla modifica del presente articolo, le elezioni sono effettuate entro 15 giorni dalla entrata in vigore della modifica statutaria stessa.

- **Il comma 19 è sostituito dal seguente**

19. In caso di non intervenga l'elezione da parte del Consiglio Comunale nei termini di cui ai commi 17 e 18, e fino a che non intervenga detta elezione, sono di diritto componenti rappresentanti del Comune interessato il Sindaco, componente di diritto, e:

- a) relativamente al Gruppo di maggioranza, il Consigliere, o i Consiglieri, di maggioranza che, in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia, o abbiano riportato la maggiore cifra individuale;
- b) relativamente ai Gruppi di minoranza il candidato sindaco del gruppo di minoranza la cui lista in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia riportato la maggiore cifra elettorale.

- **il comma 23 è sostituito dal seguente**

23. Nel caso di decadenza, di cui ai commi 21 e 22 del presente articolo, di un componente del Consiglio dell'Unione, non trova applicazione il comma 20, e il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla decadenza.

- **Al comma 31** la parola "4" è sostituita dalla parola "7"

All'articolo 17:

- **il comma 3 è sostituito dal seguente**

3. I componenti della Giunta durano in carica per la durata del presidente che ha nominato la Giunta e, comunque, non oltre la durata del loro mandato nei rispettivi Comuni

All'articolo 32

- **il comma 4 è sostituito dal seguente**

4. Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e dai Consigli Comunali a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati

Correzione errore materiale all'articolo 34

- **al comma 4** l'espressione "del Comune" si intende sostituita con l'espressione "dell'Unione"

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **24/11/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **09/12/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **24/11/2014**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)